

Il punto della settimana di Libednews, anno 2011/2012, numero 17

IL NUOVO REGIME PENSIONISTICO NELLA LEGGE N. 214/2011

La riforma delle pensioni in vigore dal 1° gennaio 2012 non risparmia nessuno. Sistema contributivo per tutti e innalzamento dell'età pensionabile incideranno profondamente nel futuro di tantissimi, anche nel mondo della scuola.

La riforma del regime pensionistico varata dal Governo Monti all'interno del cosiddetto "decreto salva-Italia" lascia fuori ben poche persone anche nel mondo della scuola.

Il decreto legge n. 201/2011, convertito nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011, dedica l'intero articolo 24 alle nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici *«dirette a garantire il rispetto degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilizzazione economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico»*.

Passaggio per tutti al sistema contributivo dal 1° gennaio 2012, scomparsa delle pensioni di anzianità e progressivo innalzamento dell'età pensionabile sono i tre cardini della riforma. Spartiacque tra vecchio e nuovo regime la data del 31 dicembre 2011, entro la quale aver maturato i requisiti minimi. Nella scuola, dove in pensione si può andare solo ad inizio di anno scolastico, nessuno rimarrà indenne dalla manovra, perché anche coloro che a dicembre avevano già maturato il diritto alla quiescenza col vecchio sistema saranno costretti a lasciare qualcosa sul tappeto.

La prima innovazione riguarda proprio tutti: dal 1° gennaio 2012 il metodo di calcolo di qualsiasi trattamento pensionistico, *«con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data»*, sarà esclusivamente quello contributivo "pro rata". Anche coloro che fino al 31 dicembre scorso avevano conservato il ben più conveniente metodo di calcolo retributivo sono passati ora al contributivo. Fatti salvi i diritti acquisiti fino a quella data, sulle anzianità di servizio che verranno maturate dal 1° gennaio in poi la corrispondente quota di pensione verrà calcolata secondo il sistema contributivo. Quanti fino al mese scorso godevano del sistema retributivo (coloro, cioè, che a dicembre '95 potevano far valere 18 anni di contributi), per ogni anno in più che resteranno in servizio vedranno diminuire di circa 10 euro la pensione mensile così come calcolata col vecchio sistema. Coloro invece che già erano agganciati al sistema contributivo (gli assunti dal '96) o misto (meno di 18 anni di contributi nel '95) vedranno ridisegnati i coefficienti di calcolo secondo un sistema che premierà chi resta in servizio più a lungo. In sostanza, le persone saranno incentivate a restare in servizio per raggiungere un trattamento economico più consistente sul piano previdenziale, anche oltre i nuovi minimi di vecchiaia per la pensione (67 anni).

Dagli effetti della riforma sono esclusi i lavoratori che abbiano maturato *«entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore»* del

Il punto della settimana di Libednews, anno 2011/2012, numero 17

decreto. In pratica, conservano il diritto alla prestazione secondo il vecchio ordinamento: le pensioni di vecchiaia, maturate a 65 anni d'età per gli uomini e 61 per le donne; le pensioni di anzianità, per le quali il diritto a pensione scattava a "quota 96", da raggiungere con un minimo di 60 anni d'età sommati a 36 di contribuzione, oppure con 61 anni d'età e 35 di contributi, il calcolo potendo avvalersi anche delle frazioni di anno; le pensioni maturate per "compiuto quarantennio contributivo", indipendentemente dall'età anagrafica. I dipendenti della scuola appartenenti a queste tre categorie, che abbiano maturato i requisiti richiesti entro il 31 dicembre scorso, potranno andare in pensione con le vecchie regole, ma a questo punto non prima di settembre 2012; e tutti contribuiranno alla manovra di Natale con una modestissima riduzione del rateo di pensione (si calcola tra gli 8 e i 10 euro mensili) per effetto del passaggio al regime contributivo negli ultimi otto mesi di servizio.

Per beneficiare dei diritti maturati, costoro non dovranno necessariamente andare subito in pensione. È infatti prevista la possibilità di chiedere all'ente di appartenenza la certificazione del diritto acquisito; diritto che potrà essere esercitato successivamente, conservando integralmente le vecchie regole. Una facoltà, questa, di cui è opportuno avvalersi non appena saranno definite le modalità di richiesta all'ente di appartenenza.

Per quanti erano già in regime misto o totalmente contributivo, dal primo gennaio non esistono più le pensioni di anzianità. Accanto alle pensioni di vecchiaia, rimodulate nei termini dell'età anagrafica, ci saranno solo pensioni "anticipate".

D'ora in poi uomini e donne del pubblico impiego andranno in pensione per vecchiaia con 66 anni d'età e almeno 20 di contributi. Il requisito anagrafico verrà via via incrementato in base alla cosiddetta "aspettativa di vita"; il primo incremento, di tre mesi, si applicherà a partire dal 2013 e il successivo dal 2016, in modo che dal 2019 occorra «un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni». Dal 2019 gli incrementi diverranno biennali, spostando il raggiungimento del requisito fino a valori prossimi ai 70 anni intorno al 2050.

Poiché il comma 5 liquidava, per i dipendenti della scuola, le "finestre mobili" introdotte dalla legge n. 148/2011, torna a valere la regola precedente riguardo all'accesso temporale alla pensione: si andrà dal 1° settembre, anche se il requisito viene maturato entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Alla pensione anticipata si potrà accedere con riferimento all'anzianità contributiva, accettando però penalizzazioni sull'anticipo rispetto all'età anagrafica. Dal 2012 le donne potranno andare con 41 anni e un mese, gli uomini con 42 anni e un mese, indipendentemente dall'età anagrafica. Però, «per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni» verrà applicata una riduzione dell'1% «sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012»; la riduzione «è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni».

Il punto della settimana di Libednews, anno 2011/2012, numero 17

Mentre il differenziale tra uomini e donne resta costante (un anno), dal 2013 in poi l'età contributiva minima sarà incrementata, per tutti, di un mese ogni anno.

Fino al 31 dicembre 2019, al trattamento pensionistico anticipato potranno ancora accedere le donne con un'età anagrafica minima di 57 anni che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, a condizione che optino (come stabilito dall'art. 1 della legge n. 243/04) per il calcolo della pensione effettuato integralmente col sistema contributivo. Un privilegio che si paga, però, piuttosto caro: l'abbattimento del rateo netto mensile di pensione rispetto al calcolo effettuato con il metodo retributivo è all'incirca del 30%.

Queste le principali novità. Tocca ora agli enti previdenziali di appartenenza definire i dettagli e i successivi passaggi applicativi della norma.